

Allegato "B" al numero 213
della raccolta

1

STATUTO

dell'ISTITUTO STORICO BELLUNESE DELLA RESISTENZA E DELL'ETA'
CONTEMPORANEA

Articolo 1

E' costituita in Belluno un'associazione senza fini di lucro denominata
"Istituto storico bellunese della Resistenza e dell'età contemporanea", che ha
pure le funzioni di ufficio provinciale bellunese di corrispondenza dell'Istituto
nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia. Essa ha sede in
Belluno.


Articolo 2

L'Istituto storico bellunese della Resistenza e dell'età contemporanea:

- a) raccoglie ed ordina tutti i documenti ed i cimeli che interessano la storia della Resistenza in Belluno, provincia e in zone in cui l'apporto bellunese fu rilevante, nonchè le pubblicazioni ovunque apparse al riguardo; così dicasi per i periodi più importanti del Novecento;
- b) raccoglie testimonianze dei partecipanti alla Resistenza e ad altri periodi importanti del Novecento, promuove inchieste presso enti ed organismi pubblici e privati, accerta dati e statistiche sulla vita militare, politica economica e sociale di quei periodi;
- c) promuove manifestazioni culturali, esposizioni, convegni di studio e la compilazione, ed eventualmente la pubblicazione, di un bollettino periodico di studi e monografie interessanti le voci di cui alle lettere a) e b).

Articolo 3

Possono essere associati tutti i cittadini d'ambo i sessi che ne facciano
domanda al Consiglio Direttivo o siano da questi invitati. Il Consiglio potrà




1
2

decidere di invitarli o di ammetterli se abbiano appartenuto alla resistenza armata, politica o morale, o si riconoscano in quegli ideali e semprechè le loro qualità morali appaiano indiscutibili a giudizio insindacabile del Consiglio stesso.

Agli enti e persone invitati potrà essere attribuita dal Consiglio la qualifica di associati onorari.

La decadenza dalla qualità di associato viene decisa dal Consiglio Direttivo insindacabilmente a maggioranza di due terzi.



Articolo 4

Gli associati sono: fondatori, onorari, sostenitori ed ordinari.

Gli associati fondatori sono quelli intervenuti nell'atto costitutivo dell'Associazione; quelli onorari sono gli associati invitati, ai quali il Consiglio Direttivo ritenga di attribuire tale qualifica per particolari considerazioni; sostenitori sono gli associati ordinari che versino la maggior quota annuale che, appunto per questa categoria, sarà determinata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 5

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo, che svolgerà - nell'ambito delle finalità istituzionali - le proprie funzioni in modo personale, spontaneo e gratuito, formato da non meno di nove rappresentanti designati per un periodo non superiore a tre anni dall'assemblea degli associati.

Articolo 6

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Presidente, un Vicepresidente ed un Tesoriere-cassiere. Nomina pure, anche fuori dai propri componenti, un Direttore-segretario. Può altresì nominare, ove ne ravvisi la necessità, un Comitato Esecutivo, che curi lo svolgimento dell'attività.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno due

3 volte all'anno. La convocazione straordinaria può essere richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio delibera, a maggioranza dei suoi componenti, come per la nomina delle cariche sociali; per la sola attività ordinaria è sufficiente la maggioranza dei presenti.

Articolo 7

Il Consiglio Direttivo può costituire commissioni scientifiche e di lavoro per la consulenza storica, archivistica e per l'attività dell'Istituto.

Articolo 8



Il Consiglio Direttivo convoca quando lo ritiene opportuno, ed in ogni modo almeno ogni tre anni, l'assemblea generale degli associati ed indice convegni a scopo di studio e celebrativi.

L'Assemblea è convocata a mezzo di avviso personale agli associati da spedirsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei presenti, intervenuti sia in proprio sia per delega scritta, da conservarsi fra gli atti dell'Istituto e ciò in conformità al combinato disposto dall'articolo 8 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile e dell'articolo 2372 del Codice Civile. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di sette associati. La maggioranza dei presenti è sufficiente anche per le modifiche statutarie.

Articolo 9

Le entrate ed il patrimonio dell'Istituto sono costituiti dalle quote degli associati, da contributi e donazioni dello Stato e di altri Enti pubblici, da donazioni pubbliche e private.



Articolo 10

La gestione economica dell'Istituto è controllata da un Collegio di tre revisori dei conti effettivi e due supplenti, tutti nominati dalla Assemblea Generale degli associati.

Articolo 11

L'anno sociale decorre dal 25 (venticinque) aprile, anniversario della Liberazione; il rendiconto dell'esercizio finanziario verrà redatto con riferimento all'anno civile.

Articolo 12

All'atto del suo scioglimento l'Istituto devolgerà il suo patrimonio documentario e bibliografico al Municipio di Belluno, con vincolo di esporlo e conservarlo nel museo e nella biblioteca comunale.

Articolo 13

L'associazione aderisce all'Istituto Nazionale per la storia del Movimento di Liberazione in Italia e all'Istituto per la Storia della Resistenza nelle Tre Venezie dell'Università di Padova.

Articolo 14


Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza dell'associazione. Il Vice-presidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Firmato Gilberto Zuliani

" Alberto Chieffi notaio

La presente copia composta di 11 fogli per 11 pagine
e parte della presente è conforme all'originale.
Si rilascia per LA REGIONE VENETO

Belluno, 15 (quindici) settembre 1993
(millecinquecentoventatré)



Antonio F. ...

